



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

N. di prot: *1762*

li, *14 GIU. 2022*

Spett.le  
Senato della Repubblica  
Commissione Igiene e sanità  
Ufficio di Segreteria  
[COMM12A@senato.it](mailto:COMM12A@senato.it)

**Oggetto: Audizione informale, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 381 (bozza di D.lgs, recante Sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali), martedì 14 giugno, alle ore 12,40.**

L'Associazione Italiana Allevatori si è già espressa, nel maggio 2021, in ordine ad una prima bozza del Decreto Legislativo citato in oggetto, nell'ambito di una serie di consultazioni effettuate dal Ministero della Salute.

Analizzando l'ultima bozza di D.lgs. trasmessa in vista dell'audizione odierna, abbiamo riscontrato l'accoglimento di alcune delle osservazioni che avevamo a suo tempo formulato (come, ad esempio, la richiesta di prevedere che, per la nascita, la registrazione debba avvenire entro 7 giorni dalla marcatura/identificazione, come stabilito dal comma 2 dell'art.3 del Reg. UE 520).

In via generale, rileviamo che **l'assenza della bozza di Manuale Operativo** non consente di effettuare una valutazione completa ed esaustiva del testo del decreto: ci attendiamo infatti che "tempistiche" e "modalità" operative – che costituiscono proprio lo specifico ambito di interesse degli allevatori e delle Associazioni Allevatori – verranno puntualmente definite in tale documento.

**In merito a tale Manuale, già anticipiamo due richieste:**

- è necessario che le **tempistiche di registrazione siano pari a quelle massime** consentite dal Regolamento europeo e di assicurare altresì – una volta che i D.lgs. attuativi e il Manuale Operativo saranno stati approvati – un comportamento uniforme, sul territorio nazionale, da parte di AGEA e degli Organismi Pagatori Regionali;
- è altresì necessario dare la **possibilità agli allevatori che lo richiedono, di potersi avvalere anche di soggetti delegati**, come attualmente previsto dall'articolo 14 del DM 31 gennaio 2002- Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

Quanto allo schema di D.Lgs. (atto n. 381), osserviamo quanto segue:

- 1) **Registro informatizzato in BDN:** l'art. 9, comma 10, stabilisce che l'operatore provvede alla generazione di un registro informatizzato in BDN della sua attività, registro che "sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto". Al riguardo, occorre esplicitamente prevedere:
  - **l'eliminazione del registro di stalla**, sia informatico che cartaceo: ciò per evitare confusione sulle tempistiche di registrazione ma anche sulle modalità di effettuazione dei controlli, tanto più che il D.lgs. assicurerà il costante aggiornamento della BDN. Inoltre, l'eliminazione del registro di



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950

stalla consentirebbe di realizzare una ulteriore semplificazione, ovvero di esentare gli allevatori dall'obbligo (a questo punto inutile) di conservazione triennale di una parte rilevante della documentazione prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. in esame. Di fatto sarà la BDN stessa a contenere e conservare la "storia" dell'allevamento (entrate, uscite, nascite, morti, etc.);

- **uniformare a 7 giorni le tempistiche per l'aggiornamento del "registro" di cui al comma 10.** Attualmente, infatti, il servizio sanitario registra in automatico gli eventi dopo 3 giorni se il registro è informatizzato e dopo 7 giorni se il registro è cartaceo.

2) **Sanzioni:** con riferimento al regime sanzionatorio:

- **occorre distinguere, anche a livello sanzionatorio, un "ritardo" accidentale nella registrazione** (ed es: fino a tre-quattro giorni) **rispetto alla "mancata" registrazione** (ad es: da cinque giorni in su).

Anche in allevamenti di dimensioni significative e ben organizzati, è quasi impossibile che nell'arco di un anno non si verifichi qualche ritardo accidentale vista la pluralità di eventi giornalieri (es: parti o decessi) che si verificano anche a Natale, Capodanno o Ferragosto, magari quando il collaboratore che gestisce l'attività di I&R è in ferie.

Oltretutto, le check-list per il rispetto della cosiddetta "condizionalità" prevedono che "tutti i capi siano registrati entro i termini" ed il ritardo accidentale di una registrazione possa produrre una somma di sanzioni assolutamente sproporzionate rispetto alla gravità dell'errore.

Ad esempio, un allevamento con mille capi che ritarda di un solo giorno la registrazione di un solo capo nell'arco di un anno, si vedrebbe decurtare una percentuale dei contributi Pac proprio per non aver rispettato gli obblighi della "condizionalità" che, per un allevamento come quello descritto, può tranquillamente significare anche una penalizzazione di ulteriori 30-40mila euro oltre alle sanzioni previste dal presente D.Lgs..

Anche se questa non è forse la sede più appropriata per esprimere queste considerazioni, sarebbe necessario evitare alcune aberrazioni, rivedendo le check-list della condizionalità oppure individuando dei meccanismi per mitigare gli effetti degli errori più lievi nell'ambito dell'attività di I&R.

- 3) **Comitato tecnico di coordinamento** (art. 7, comma 8): trattandosi di un comitato che ha lo scopo di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema, sarebbe utile **prevedere anche la presenza di un rappresentante degli operatori.**

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Donda